

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1024}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIRATE, BARDELLI, ESPOSTO, BONIFAZI, GIANNINI,
MARTINO, AMICI, BRANCIFORTI ROSANNA, COCCO
MARIA, DULBECCO, GATTI, IANNI, LAMANNA, PE-
TRELLA, REICHLIN, SPATARO, TERRAROLI, FRACCHIA,
PERANTUONO, MANFREDI GIUSEPPE, MICELI VINCENZO**

Presentata il 18 gennaio 1977

**Nuove norme sulla repressione delle frodi nella prepara-
zione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le allarmate denunce di organi di stampa, le ampie ed unitarie iniziative di lotta sviluppate dal mondo contadino hanno ancora una volta testimoniato, in questi ultimi mesi, la necessità di una nuova ed efficace legislazione in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti.

Si è fatta sempre più chiara, in particolare, la coscienza della profonda inadeguatezza della normativa oggi vigente che risulta ancora articolata nel decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

Se è vero, infatti, che con tali provvedimenti legislativi un importante passo è

stato fatto in direzione di una nuova politica nel settore, è altrettanto vero che molte delle buone intenzioni del legislatore e parte dello spirito innovatore delle suddette norme di legge, che tendevano alla rigorosa tutela della genuinità e della qualità dei nostri vini ed all'adozione di criteri di lealtà nella loro commercializzazione, sono stati vanificati dal prevalere — soprattutto sul mercato, dominato sempre più dalle grosse concentrazioni industriali e commerciali — di interessi contrastanti ispirati dalla ricerca del massimo profitto e da una distorta politica dei consumi che punta sempre più sul mito pubblicitario o sul « nome » dell'industria produttrice e sempre meno sulla qualità, sulla genuinità e sulla denominazione d'origine del prodotto naturale vino.

Parallelamente a tale tendenza, che ha dato origine a una serie di vere e proprie frodi a livello commerciale o di semplici tentativi di sorprendere la buona fede del

consumatore, nonché di atti di concorrenza sleale tipica nel caso degli spumanti o nell'uso di « denominazioni improprie », è continuata poi da parte di imprenditori, senza scrupoli — la pratica delle sofisticazioni, soprattutto a base di sostanze zuccherine.

Tutto ciò va a danno non solo del consumatore e del viticoltore, ma dell'intera economia nazionale il cui equilibrato sviluppo poggia anche sullo sviluppo e sulla valorizzazione della produzione vinicola che fa dell'Italia il primo paese produttore nel mondo per quantità, che — con la vasta gamma dei suoi vini di pregio — può e deve legittimamente tendere alla conquista di un analogo primato anche nella qualità.

Ma quel che ci preme innanzitutto rilevare è che, sul piano sociale, il danno che tale situazione sta arrecando alla viticoltura contadina si esprime in una sua crescente subordinazione ad interessi estranei la quale determina la rapina e la riduzione — da zona a zona — in termini assoluti o relativi del reddito di lavoro contadino, evidenziando sempre più il tipo di sviluppo abnorme che il grande capitale e gli interessi speculativi tendono ad imporre al settore.

La crisi del vino che ne deriva si sta perciò dimostrando una crisi prevalentemente strutturale dato che anche in annate caratterizzate da produzioni di ottima qualità, condanna alla stagnazione o, addirittura, alla riduzione i redditi di lavoro dei coltivatori, mentre aumentano i profitti degli industriali, dei grossi commercianti, degli esportatori e, in primo luogo, dei sofisticatori.

In tale situazione, per molti aspetti drammatica, ed in ogni caso caratterizzata da crescenti tensioni speculative, diventa fondamentale un nuovo tipo di intervento pubblico che si ispiri all'esigenza fondamentale della difesa e dello sviluppo di una moderna viticoltura contadina.

Il passaggio dei poteri alle regioni in materia di agricoltura rappresenta una garanzia nuova e decisiva non solo per le nuove scelte che s'impongono ai pubblici poteri, ma anche per una loro nuova e più efficace articolazione democratica.

In questo quadro siamo consapevoli (e con noi lo sono i viticoltori) che a questo proposito i problemi dell'agricoltura non possono consistere nel dare ossigeno economico ad un corpo depresso, ma nel promuovere le necessarie trasformazioni nelle strutture di base di questo corpo per ren-

dere possibile il suo inserimento nel mondo economico di oggi.

Ma, pur nella consapevolezza del processo in atto di crescente trasformazione delle tecniche agricole e di integrazione del ciclo della produzione con quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, i coltivatori e tra essi, in primo luogo, i viticoltori singoli o associati nelle cantine sociali stanno constatando che nel suddetto processo sempre più prepotente appare nei confronti del mondo contadino la capacità del settore industriale e distributivo che fa capo al grande capitale, di piegare alla propria logica ed alla sua legge del massimo profitto le condizioni di produzione e, in ultima analisi, di vita delle masse contadine.

Di conseguenza da essi sale un più forte appello all'intervento pubblico per la creazione di nuove strutture di integrazione verticale che siano al servizio dei viticoltori, unitamente ad un nuovo impegno nell'associazionismo inteso come nuovo strumento di partecipazione contadina, per la conquista di un nuovo potere contrattuale.

Mentre auspichiamo in tale campo una nuova presa di coscienza associazionistica dei viticoltori ed un rinnovato impegno dell'intervento pubblico anche a livello comunitario, per il superamento dei limiti ancora oggi esistenti nella politica delle strutture e di tutti gli elementi equivoci e contraddittori dei regolamenti vinicoli che danneggiano la viticoltura italiana, con la presente proposta di legge (già presentata nella VI legislatura) vogliamo contribuire all'auspicata nuova politica dell'intervento pubblico ed in particolare ad un rilancio, su nuove basi, della lotta al fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni che — a differenza di altri settori merceologici della produzione agricola — trova più facile possibilità di attuazione nel settore vinicolo con conseguenti gravi turbamenti dell'equilibrio del mercato. In tal senso con la nostra proposta di legge, apportando integrazioni e modifiche alle leggi vigenti contro le frodi e per la tutela dei vini di origine, si tende:

1) ad affermare rigorosamente il divieto di utilizzare nella vinificazione e nell'arricchimento alcolico del vino prodotti che non derivino dall'uva.

Questo principio — che riteniamo decisivo per la tutela degli interessi dei viticoltori

e dei consumatori - è affermato nell'articolo 1 della presente proposta di legge.

In tale articolo si chiede la modifica dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 che oggi consente l'impiego di zuccheri nella preparazione degli spumanti per il loro arricchimento alcoolico sino ad un terzo della gradazione del vino base: si riconosce la possibilità di arricchimento alcoolico (sino ad 1/5 anziché ad 1/3), ma soltanto con l'aggiunta di sostanze provenienti dalla vite, quali il miele di uva, il mosto concentrato o l'acquavite di vino. E ciò per porre fine alla situazione esistente nel settore degli spumanti, per cui oggi i produttori di « spumantelli » risultano autorizzati a produrre vino spumante la cui gradazione è per 2/3 di vino e per 1/3 di zucchero: col bel risultato di mettere in crisi le produzioni più pregiate di vini destinati alla spumantizzazione.

Al fine di rendere effettivo il divieto sopra citato, si tende, con l'articolo 7 della proposta di legge, alla trasformazione in obbligo della « facoltà » - già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 e mai attuata - di introdurre nei prodotti e nelle sostanze atte a sofisticare i vini (compreso lo zucchero, oggi vincolato all'inefficiente controllo della bolletta di accompagnamento) di un rilevatore innocuo che possa consentire, con l'analisi chimica, di provare con assoluta certezza l'avvenuto impiego dello zucchero o di altre sostanze vietate e la conseguente punizione dei responsabili;

2) a decentrare tutti i poteri di intervento in materia di distillazione delle vinacce e fecce di vino e di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, affidandone la competenza esclusiva alle regioni (pur facendo salve le esigenze di coordinamento nazionale) e prevedendo, in questo quadro, un rafforzamento ed una ampia ristrutturazione dei servizi repressione delle frodi attualmente esistenti (articolo 10).

Appare chiaro tuttavia, che tale nuovo potere di intervento delle regioni resterebbe lettera morta se ad ogni consorzio volontario previsto dalla legge n. 930 non si attribuissero reali poteri di vigilanza, sia autorizzandolo a vigilare, non solo sui suoi associati, ma su tutti i produttori iscritti agli albi dei vigneti (anche se aderenti ad altri consorzi costituiti per la stessa deno-

minazione di origine), nonché su « qualsiasi attività di vinificazione, trasporto e commercializzazione di uve, vini, mosti e sottoprodotti della vinificazione che risulti disciplinata dai singoli disciplinari di produzione... », sia a disporre del personale adatto (funzionari e guardie giurate volontarie) che consente ai viticoltori di intervenire direttamente nella lotta alle frodi, in stretta collaborazione con i servizi repressioni articolati regionalmente (articolo 9);

3) ad eliminare una serie di scappatoie di cui in margine alla legge, hanno potuto o potrebbero ancora servirsi coloro che operano sul piano delle frodi e della concorrenza sleale.

In proposito si sancisce all'articolo 2 il divieto di produrre - nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, come zone produttrici di spumanti DOC e DOCG - altri vini spumanti che abbiano le stesse od analoghe caratteristiche di gusto o di profumo e che siano prodotti con uve non provenienti dai vitigni tradizionali della zona.

Si tratta di una norma che si ricollega ai principi di tutela e di salvaguardia già esistenti in altri Paesi della CEE a favore di prodotti di particolare pregio e che è prevista, in particolare, dall'articolo 157 del *Code du vin* francese per la zona di produzione dello *Champagne*.

Con tale norma si intende colpire quella pratica di sleale concorrenza che risulta essere, purtroppo, largamente diffusa del nostro paese e che tende ad utilizzare propagandisticamente il luogo dove avviene l'imbottigliamento e la presa di spuma del vino per utilizzare il prestigio di produzioni viticole qualificate, tipiche di zone determinate, per carpire la buona fede del consumatore e danneggiare allo stesso tempo i produttori che finiscono col subire la concorrenza di prodotti che nulla hanno in comune con le loro pregiate produzioni. Si prevede, inoltre, all'articolo 3 l'adozione di nuove norme per la concessione (e per la revoca) dell'autorizzazione alla produzione dei vini spumanti esigendo - per quelli a denominazione di origine - la documentazione dell'avvenuto rispetto dei « disciplinari di produzione », mediante denuncia annuale delle bottiglie prodotte e la verifica del giusto rapporto tra uve e vini

acquistati o conferiti e numero delle bottiglie prodotte.

Ancora, all'articolo 5 della presente proposta di legge, si introduce l'obbligo dell'uso sulle bottiglie o altri recipienti della « denominazione geografica » della zona di produzione delle uve impiegate per la vinificazione, mentre all'articolo 6 si perfezionano le norme vigenti atte ad impedire che si possa sorprendere la buona fede o indurre in errore gli acquirenti vietando tassativamente l'uso di qualsiasi dicitura o denominazione impropria, ad evitare il ripetersi di abusi che, anche recentemente, si sono verificati in questo campo.

Con gli articoli 4 e 9 si introducono, viceversa, significative modifiche all'attuale normativa delle denunce di produzione e delle procedure di analisi;

4) ad eliminare le conseguenze negative provocate dall'importazione di mosti concentrati, mediante una più precisa regolamentazione legislativa della materia.

Con l'articolo 8 si prevede, infatti, in attuazione delle stesse disposizioni comunitarie, la trasformazione in obbligo dell'at-

tuale « facoltà » di immettere nei mosti concentrati importati un'additivo rivelatore innocuo, nonché l'automatica sospensione delle licenze di importazione (e il blocco temporaneo dei mosti già importati) in caso di crisi nel settore vitivinicolo;

5) ad introdurre alcune modifiche agli articoli 76 e 79 del decreto della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, rendendo più rigorose le sanzioni penali, oggi palesemente irrisorie, nei confronti dei responsabili delle frodi e delle sofisticazioni vinicole.

Con l'articolo 15 della presente proposta di legge si abrogano quelle disposizioni che risultano superate o in contrasto con le nuove norme proposte.

I firmatari della presente proposta, nell'auspicare la sua sollecita discussione ed approvazione, sono certi di interpretare le rivendicazioni e le attese dei viticoltori che da tempo chiedono più efficaci disposizioni e energici interventi dei pubblici poteri per una lotta a fondo contro il fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni che continua ad insidiare il reddito di lavoro dei produttori e la salute dei consumatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione di vini spumanti è vietata qualsiasi pratica di zuccheraggio. Ai fini di un loro parziale arricchimento alcolico è consentita soltanto l'aggiunta di zucchero integrale d'uva (miele d'uva), o mosto concentrato, o acquavite di vino della stessa qualità del vitigno base e in proporzioni tali che la gradazione alcolica complessiva del prodotto finito non superi di un quinto la gradazione alcolica complessiva del vino base ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

« Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, come zone produttrici di spumanti a denominazione di origine controllata e controllata e garantita è fatto divieto di spumantizzare altri vini aventi le stesse od analoghe caratteristiche di gusto o di profumo che non siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona ».

ART. 3.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dei vini spumanti è subordinata all'autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che — sentita la regione interessata — può rilasciarla:

1) previa domanda degli interessati da presentarsi ogni tre anni il 31 ottobre per il triennio successivo;

2) previa tenuta da parte degli interessati di un apposito registro aggiornato di carico e scarico, documentato allo scarico con riferimento ai documenti emessi ai fini dell'IVA.

Su tali documenti deve essere specificata a parte la voce « spumante » e deve essere fatto riferimento alle annotazioni apportate sul registro di carico e scarico, e — quando si tratti di spumanti a denominazione di origine controllata o controllata e garantita — deve essere documentata l'avvenuta applicazione delle norme dei disciplinari di produzione mediante il giusto rapporto tra i quantitativi di uva o di vini effettivamente acquistati o conferiti e la produzione di bottiglie effettuata ».

ART. 4.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi:

« La denuncia di cui ai precedenti commi dovrà contenere, inoltre, l'indicazione dei dati catastali dei vigneti dai quali sono stati ricavati i quantitativi dei prodotti denunciati.

Sulla congruità della medesima denuncia i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno richiedere il parere di una commissione comunale composta da sette membri di cui tre in rappresentanza delle associazioni professionali dei produttori maggiormente rappresentative ed eletta dal consiglio comunale ogni cinque anni ».

ART. 5.

La parte del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che va dall'inizio del numero 2 alla lettera a) compresa è sostituita dalla seguente:

« 2) indicare in lingua italiana sui recipienti con etichetta o in qualsiasi altro modo, mediante scritta ben leggibile:

a) la natura merceologica del prodotto (vino, vino liquoroso, spumante od altro). Per i vini spumanti è fatto obbligo di indicare il nome delle uve usate per la vinificazione e la denominazione geografica della zona di produzione delle uve stesse, se-

guita, tra parentesi, dalla indicazione della regione in cui si trova la zona di produzione. Lo stesso obbligo sussiste per tutti gli altri vini o mosti qualora nella loro designazione venga utilizzato il nome di un vitigno o di una qualità di uva ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato offrire in vendita verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo sostanze o prodotti di cui al presente decreto adottando nomi, aggettivazioni, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, o disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa l'origine e la natura della merce.

È comunque vietato l'uso di qualsiasi dicitura o denominazione impropria, fatta eccezione per quelle tradizionali cui deve, però, seguire la precisazione delle uve o dei vini usati per la preparazione del prodotto, secondo le modalità prescritte dal primo comma dell'articolo 25 ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È obbligatoria l'aggiunta ai prodotti e alle sostanze atte a sofisticare i mosti, i vini e gli aceti (ivi compreso, lo zucchero invertito, il glucosio, il levulosio, il destrosio, il melasso e qualsiasi altra sostanza zuccherina anche in soluzione, ad eccezione dello zucchero integrale d'uva) di una sostanza innocua idonea a rivelare la loro presenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle regioni, stabilisce con proprio decreto le modalità di uso di tale sostanza ».

ART. 8.

È obbligatorio immettere un additivo rivelatore innocuo nel mosto d'uva, nel mo-

sto di uve concentrato, nel mosto di uve parzialmente fermentato e nel succo di uve (concentrato o non) importati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità stabilisce il tipo di additivo e le relative modalità di uso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando dichiara lo stato di crisi del settore vitivinicolo, con suo decreto, sospende tutte le licenze di importazione di uve, vini, mosti e vieta l'uso dei medesimi prodotti che risultassero importati precedentemente all'emissione del decreto stesso.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi e contemporaneamente comunicherà, a mezzo telegramma, all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Gli interessati possono entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla comunicazione di cui al primo comma impugnare i risultati dell'analisi mediante istanza da inoltrare all'autorità giudiziaria competente ».

I primi due commi dell'articolo 117, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sia chiesta la revisione dell'analisi l'autorità giudiziaria dispone che alla medesima revisione provveda immediatamente l'istituto o il laboratorio di cui all'articolo 44, dandone contestualmente avviso all'interessato che ha proposto impugnazione, il quale potrà presenziare alle relative operazioni eventualmente assistito dal difensore e da un consulente tecnico di fiducia.

Mentre assistono all'atto sopra specificato all'interessato ed a chi lo rappresenta e difende è riconosciuta la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale ».

ART. 10.

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che recita:

« La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun consorzio solo nei confronti degli appartenenti al consorzio stesso » è sostituita dalla seguente: « Ogni consorzio esercita la vigilanza — mediante propri funzionari e guardie giurate volontarie — nei confronti di tutti i produttori iscritti negli albi dei vigneti, anche se aderenti ad altri consorzi costituiti per la stessa denominazione d'origine, nonché su qualsiasi attività di vinificazione, trasporto e commercializzazione di uve, vini, mosti e sottoprodotti della vinificazione che risulti regolata dai singoli disciplinari di produzione e dalla legislazione vigente sulla repressione delle frodi e delle sofisticazioni nel settore vinicolo ».

ART. 11.

Spettano alle regioni, a partire dal 1° gennaio 1978, tutti i poteri di intervento in materia di distillazione delle vinacce e fecce di vino e di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, compresa la ristrutturazione dei servizi e degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, fatte salve le esigenze del coordinamento nazionale.

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 9, l'articolo 18, il secondo comma dell'articolo 65 e l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 13.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini impiega tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dal-

l'uva, ovvero impiega antibiotici, ovvero impiega ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto scientifico.

Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni e con la reclusione da 3 mesi a due anni. Chiunque nelle stesse operazioni impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti o i modi stabiliti dallo stesso articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Le pene di cui ai precedenti commi sono ridotte fino ad un terzo se il fatto risulta di entità particolarmente lieve ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque produce, detiene per vendere o comunque mette in commercio i vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni previsti dagli articoli 9, primo comma, 10, 11, primo e terzo comma, 12, 12-bis o 13 e dai singoli disciplinari per gli spumanti a denominazione di origine controllata e controllata e garantita è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni e con la sospensione per un anno dell'autorizzazione. In caso di recidiva si determina l'automatica revoca dell'autorizzazione a tempo indeterminato ».

ART. 15.

Chiunque ometta l'aggiunta degli additivi rivelatori di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

ART. 16.

Sono abrogate tutte le norme che siano in contrasto con la presente legge.